



# COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

PROVINCIA DI PISTOIA

*Madaglia d'Onore al Merito Civile*

Sede istituzionale: 1, piazza del Santuario, 51015 Ponte Buggianese (PT)  
Sede settore tecnico e SUAP: 78, via Matteotti, 51019 Ponte Buggianese (PT)

## Area 3 servizi tecnici

Responsabile: Dott. Arch. Lorenzo Lenzi



ATTO S.U.A.P. n. 1 del 01.02.2021

Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 156/2006 e s.m.i. per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti soc. IRMEL Srl. (pratica SUAP 2018/91) (pratica SUAP 2020/23)

Il responsabile dell'area 3 servizi tecnici

### Premesso che:

La soc. IRMEL con sede legale a Ponte Buggianese (PT) via Camporcioni est 16 (e sede dell'impianto a Ponte Buggianese (PT) via del Porrione 155) P. IVA 01484920474 nella persona del legale rappresentante sig. Francesco Becattini, nato a Rieti il 07.10.1954 è dotata di Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti all'art. 208 del D.Lgs 156/2006 e s.m.i., rilasciata dal Comune di Ponte Buggianese con atto SUAP n. 4 del 16.10.2017 basata sull'atto predisposto dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 14015 del 29.09.2017

### Dato atto che:

la soc. IRMEL, per tramite del procuratore tecnico incaricato Caniparoli Alessandro, con istanza acquisita agli atti del Comune con prot 13893 del 30.10.2018 (pratica SUAP 2018/91 id BCTFNC54R07H282G-29-02018-1710, codice regionale 38.21.09), ha richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed adeguamento autorizzazione al recupero rifiuti di conglomerato bituminoso ai sensi DM 69/2018, in modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale SUA<sup>2</sup> n. 4 del 16.10.2017 appena citata con recepimento delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nel decreto dirigenziale Regione Toscana n. 14015 del 29.09.2017 di esclusione dalla procedura di VAS, con la nuova autorizzazione unica si prevede di approvare l'aggiornamento della procedura gestionale e di controllo dell'attività di recupero dei rifiuti identificati con il EER 17.03.02, in adeguamento al DM n. 69 del 28/03/2018 "Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) del conglomerato bituminoso - Attuazione art. 184-er, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.", della Società I.R.M.E.L. srl (partita iva 01434920474) per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in via del Porrione, 155 - Loc. Albinatico, Ponte Buggianese (PT);

di subordinare l'aggiornamento di cui sopra al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

### Dato atto che:

la soc. IRMEL, per tramite del procuratore tecnico incaricato Caniparoli Alessandro, con istanza acquisita agli atti del Comune con prot 3510 del 27.03.2020 (pratica SUAP 2020/23 id BCTFNC54R07H282G-26032020-1159, codice regionale 38.21.09), ha richiesto il rilascio

l'AutORIZZAZIONE Unica all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed adeguamento autorizzazione al recupero rifiuti di conglomerato bituminoso ai sensi DM 69/2018, in modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale SUAP n. 4 del 16.10.2017 appena citata con recepimento delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nel decreto dirigenziale Regione Toscana n. 14015 del 29.09.2017 di esclusione dalla procedura di VAS,

con la nuova autorizzazione unica si prevede di approvare l'aggiornamento della procedura gestionale e di controllo dell'attività di recupero dei rifiuti identificati con il EER 17.05.04 e EER 19.12.09 mediante l'operazione R5, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto End of waste, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi, della Società I.R.M.E.L. srl (partita iva 01434920474) per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in via del Porrione, 155 - Loc. Albinatico, Ponte Buggianese (PT);

di subordinare l'aggiornamento di cui sopra al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ricordato che:

il rilascio della presente autorizzazione unica alla soc. IRMEL per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e adeguamento al DM n. 69/2018 avviene ad ogni effetto, la precedente Autorizzazione Unica Ambientale SUAP rilasciata alla soc. IRMEL, ai sensi del D.Lgs 152/2006, dal Comune di Ponte Buggianese con atto SUAP n. 4 del 16.10.2017 e tutti gli atti correlati e presupposti,

Dato atto che:

- il SUAP, ai sensi del DGR 1227/2015 e s.m.i. ed ai sensi del DPR 160/2010 ne s.m.i. provvede ad inviare la presente autorizzazione unica sottoscritta digitalmente, contestualmente tramite PEC:
  - o alla soc. IRMEL, per tramite del procuratore tecnico incaricato Caniparoli Alessandro,
  - o al settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana,
  - o all'Azienda USL Toscana Centro, servizio di igiene pubblica,
  - o all'ARPAT dipartimento provinciale di Pistoia, ai fini dei successivi controlli,
  - o all'ARPAT catasto dei rifiuti regionale ai fini del mantenimento della banca dati regionale,
  - o all'ISPR.

Visti:

- il DPR n. 447/1998 e s.m.i. in materia di Sportello Unico,
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
- il D.Lgs 156/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 208,
- il DPR 160/2010 e s.m.i.,
- la LR 10/2010 e s.m.i.,
- la LR 61/2014,
- la LR 22/2015 e s.m.i.,
- la DGR 1227/2015
- il decreto del Sindaco del Comune di Ponte Buggianese n. 22 del 31.12.2020 di affidamento dell'incarico di direzione dell'area 3 Servizi Tecnici all'arch. Lorenzo Lenzi;

VERIFICATO CHE:

- il responsabile dell'area 3 servizi tecnici, arch. Lorenzo Lenzi, sottoscrittore del presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nei confronti dei destinatari del presente atto.
- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 ed 8 della citata L. 241/1990 e s.m.i. è lo stesso responsabile dell'area 3 servizi tecnici, arch. Lorenzo Lenzi;

RILASCIATA

alla soc. IRMEL con sede legale a Ponte Buggianese (PT) via Camporioni est 16 e sede dell'impianto a Ponte Buggianese (PT) via del Porrione 155 P. IVA 01484920474 nella persona del legale rappresentante sig. Francesco Becattini, nato a Rieti il 07/10/1954,

Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 156/2006 e s.m.i.

la quale aggiorna, ad ogni effetto, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione Atto SUAP n. 4 del 16.10.2017

E SPECIFICA CHE:

l'atto predisposto dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 14546 del 05.09.2019, "Soc. IRMEL Srl. Aggiornamento della procedura gestionale e di controllo dell'attività di recupero dei rifiuti in adeguamento al D.M. n. 69 del 28/03/2018 per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in via del Porrione, 155 - Loc. Albinatico, ponte Buggianese (PT)", viene allegato alla presente autorizzazione unica a farne parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 1 con l'obbligo di osservare tutte le condizioni e le prescrizioni in esso contenute, l'atto predisposto dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 21112 del 22.12.2020, "D.Lgs. 152/06 e smi - LR 25/98 e smi. IRMEL Srl. Modifica Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in via del Porrione, 155 - Loc. Albinatico, ponte Buggianese (PT)", viene allegato alla presente autorizzazione unica a farne parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 2 con l'obbligo di osservare tutte le condizioni e le prescrizioni in esso contenute,

la presente autorizzazione unica non influisce sulla durata dei dieci anni dalla data del rilascio da parte del SUAP della precedente autorizzazione n. 4 del 16.10.2017. Non sostituisce eventuali altri titoli necessari all'esercizio dell'attività svolta, previsti dalla normativa vigente ma non ricompresi nella procedura di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,

la presente autorizzazione unica, firmata digitalmente, viene contestualmente trasmessa e notificata per via telematica alla soc. IRMEL, per tramite del procuratore tecnico incaricato Caniparoli Alessandro, al settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana, all'Azienda USL Toscana Centro, servizio di igiene pubblica, all'ARPAT dipartimento provinciale di Pistoia, ai fini dei successivi controlli, all'ARPAT catasto dei rifiuti regionale ai fini del mantenimento della banca dati regionale, all'ISPR.

Il responsabile dell'area 3 servizi tecnici  
Arch. Lorenzo Lenzi  
Firmato digitalmente

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla legge 675/1996 e s.m.i. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/1999 e s.m.i. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/1996 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

**Responsabile di settore Franco GALLORI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14948 del 13-09-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 21112 - Data adozione: 22/12/2020**

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e smi - LR 25/98 e smi. IRMEL Srl. Modifica Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in Via del Porrione, 155 - Loc. Albinatico, Ponte Buggianese (PT).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2020



Signed by  
GALLORI  
FRANCO  
C = IT  
O = Regione  
Toscana

Numero interno di proposta: 2020AD023829

## IL DIRIGENTE

Richiamata la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e alla Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

Visto il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 208 che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e l'art. 184 – ter *“Cessazione della qualifica di rifiuto”*;

Vista la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”*;

Visto il D.P.R.G n. 13R del 29/3/2017 *“Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25”*

Visto il DPR n. 160/10 e s.m.i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

Vista la Legge Regionale n. 22 del 3 marzo 2015 e s.m.i. recante *“Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”*;

Vista la D.G.R.T. n. 1227 del 15 dicembre 2015 e s.m.i. *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”*;

Vista la D.G.R.T n. 743 del 8/08/2012 e s.m.i. *“Art. 19, comma 2bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”*;

Vista la D.G.R.T. n. 1437 del 19/12/2017 *“Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della L.R. 25/1998, in attuazione dell'art. 20 novies della L.R. 25/1998”*

Premesso che:

- con decreto dirigenziale della Regione Toscana n.14015 del 29/09/2017 e atto unico rilasciato dal SUAP del Comune di Ponte Buggianese n.4 del 16/10/2017 la Società I.R.M.E.L. Srl è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in Via del Porrione, 155 Loc. Albinatico – Comune di Ponte Buggianese;
- con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 14546 del 05/09/2019, è stato approvato l'aggiornamento della procedura gestionale e di controllo dell'attività di recupero dei rifiuti identificati con il codice EER 17.03.02, in adeguamento al D.M. n. 69 del 28/03/2018 *“Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) del conglomerato bituminoso – attuazione art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”*

- l'Azienda è in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

Vista l'istanza, prot. n. 133740 in data 08.04.2020 (id/Aramis 44093) trasmessa dal Suap di Ponte Buggianese, per il rilascio alla Società IRMEL srl, della modifica dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art 208 del d.lgs. n.152/2006, relativa all'impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali ubicato nel Comune di Ponte Buggianese via del Porrione, 155, Loc. Albinatico, corredata della relativa documentazione progettuale;

Vista la successiva documentazione integrativa pervenuta, tramite SUAP, nelle rispettive date: 24.08.2020, prot R.T. n.288324; 23.09.2020, prot .R.T. n.0323736; 29.09.2020, prot.R.T. n.0330830; 02.11.2020, prot. n.R.T. 376448;

Rilevato che l'istanza riguarda la modifica dell'autorizzazione unica rilasciata con decreto dirigenziale della Regione Toscana n.14015 del 29/09/2017 consistente nell'attività di recupero dei rifiuti EER 170504 e - EER 191209 mediante l'operazione R5, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto End of waste, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e smi;

Visto che il progetto di modifica è stato sottoposto a procedimento di verifica preliminare di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art.58 LR 10/2010 e s.m.i, risultando compatibile ed escluso da procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;

Verificato che l'attività non ricade tra quelle sottoposte alla procedura AIA di cui alla parte II del D.Lgs 152/2006 e che quindi la procedura è quella della parte IV del D.Lgs 152/2006;

Dato atto che con nota del 09/06/2020, prot. R.T. n. 201198, è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 l'avvio del procedimento di rilascio della modifica dell'autorizzazione art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed è stata convocata la conferenza dei servizi di cui all'art. 208 c.3 per il giorno 7 luglio 2020;

Visto il verbale della conferenza di servizi tenutasi, in data 25 settembre 2020, in seconda seduta per l'esame dell'istanza dal quale si rileva che la conferenza all'unanimità ha deciso di esprimere parere favorevole al rilascio della modifica dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, all'impianto di gestione rifiuti ubicato in via del Porrione, 155 – Loc. Albinatico - Ponte Buggianese, alle condizioni evidenziate nell'ambito della conferenza;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 190 del 6.11.2012.

Visto il decreto Regione Toscana n° 14948 del 13/09/2019, che ha attribuito la responsabilità del settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti al dirigente Franco Gallori;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è l'Ing. Franco Gallori, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;
- l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana Ufficio territoriale di Empoli.

- il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa

### **Decreta**

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società IRMEL S.r.l. con sede legale in via Camporcioni Est, 16 – Ponte Buggianese (PT), il progetto di modifica all'impianto di recupero rifiuti ubicato in via del Porrione, 155 – Loc. Albinatico - Ponte Buggianese, che riguarda l'attività di recupero dei rifiuti EER 170504 e EER 191209 mediante l'operazione R5, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto End of waste, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e smi.;
- 2) di aggiornare l'autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 , con decreto dirigenziale R.T. n.14015 del 29.09.2017 a seguito di modifica all'impianto di gestione rifiuti;
- 3) di sostituire integralmente gli allegati denominati A e B e parzialmente l'allegato C al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 14015/2017, con gli allegati di seguito riportati a formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - allegato 1: planimetria stabilimento rev 19/2020;
  - allegato 2: allegato tecnico;
- 4) di stabilire che il presente provvedimento deve essere conservato in allegato al decreto dirigenziale R.T. n.14015 del 29.09.2017;
- 5) di confermare, quale data di scadenza dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.Lgs.152/2006, i dieci anni dalla data di validità dell'atto dirigenziale n. 14015 del 29.09.2017;
- 6) di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi ove non in contrasto con il presente provvedimento, contenuti nei provvedimenti di autorizzazione già in possesso del gestore dell'impianto;
- 7) di stabilire che il presente provvedimento non sostituisce autorizzazioni di competenza del comune in materia edilizia;
- 8) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, del D.Ls. 152/2006 nonché l'applicazione delle sanzioni previsti dalla normativa vigente;
- 9) di fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione incendi e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- 10) di precisare, che il presente provvedimento afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs. 152/06 e fa salvi i diritti di terzi;
- 11) di riservarsi di dettare eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all'impianto;
- 12) di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della Delibera G.R.T. n.1227/05, allo Sportello Unico del Comune di competenza, per la sua trasmissione a:

- Società IRMEL S.r.l.
- Regione Toscana Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti (con data di consegna del provvedimento)
- Azienda USL Toscana
- ARPAT Dipartimento di Pistoia, ai fini dei successivi controlli, all'ARPAT –
- Catasto dei rifiuti regionale, via Porpora 22, Firenze ai fini del mantenimento della banca dati regionale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

- 1            *planimetria stabilimento rev 19/2020*  
*8835b3d1e19dd7efcc67e7f39559ff3b0488607103f8dd828f37f125e54e110b*
  
- 2            *allegato tecnico*  
*38f6261232f58e25e233e2af5dd7c977324d49701aaff49624890ea32b38b144*

## CERTIFICAZIONE



*sottoscritto elettronicamente*

Signed by MARMUGI ENRICO

C = IT


O = Regione Toscana/01386030488

**NUOVA CONFIGURAZIONE IMPIANTO**  
**DISPOSIZIONE CUMULI MATERIALI STOCCATI IN SITO**

**PLANIMETRIA STABILIMENTO**

Revisione 19	TAVOLA 01
OTTOBRE 2020	SCALA 1:500

Numero Area	Descrizione	Superficie (m <sup>2</sup> )	Altezza (m)	Volume cumuli (m <sup>3</sup> )	Altezza di fuori (ca) (m)	Volume cumuli (ca) (m <sup>3</sup> )	Quantità massima stoccaggio (ca) (t)
1	Rifiuti base di cemento (CER 10.03.11; 17.01.01; 17.01.02; 17.01.03; 17.01.04; 17.05.08; 17.08.02; 17.09.04; 20.03.01)	660	1.300	2.400	200	600	750
2	Rifiuti a base di laterizi (CER 10.03.11; 17.01.01; 17.01.02; 17.01.03; 17.01.04; 17.05.08; 17.08.02; 17.09.04; 20.03.01)	300	630	1.200	180	600	750
3	Rifiuti a base di laterizi (CER 10.03.11; 17.01.01; 17.01.02; 17.01.03; 17.01.04; 17.05.08; 17.08.02; 17.09.04; 20.03.01)	630	1.900	2.600	650	700	3.000
4	Rifiuti a base di laterizi (CER 10.03.11; 17.01.01; 17.01.02; 17.01.03; 17.01.04; 17.05.08; 17.08.02; 17.09.04; 20.03.01)	320	740	1.400	650	700	3.000
5a	Rifiuti da demolizione (CER 10.03.11; 17.01.01; 17.01.02; 17.01.03; 17.01.04; 17.05.08; 17.08.02; 17.09.04; 20.03.01)	100	250	500	140	80	750
5b	Rifiuti da demolizione (CER 10.03.11; 17.01.01; 17.01.02; 17.01.03; 17.01.04; 17.05.08; 17.08.02; 17.09.04; 20.03.01)	100	250	500	140	80	750
8	Rifiuti misto demolizione (CER 10.03.11; 17.01.01; 17.01.02; 17.01.03; 17.01.04; 17.05.08; 17.08.02; 17.09.04; 19.12.04; 20.03.01)	900	2.500	4.400	130	600	270
6	Rifiuti di conglomerato bituminoso (CER 17.02.01)	125	600	1.000	190	600	730
7a	Rifiuti di terra e rocce (CER 17.05.04)	200	700	500	270	700	1.200
7b	Rifiuti di terra e rocce (CER 17.05.04)	200	700	500	270	700	1.200



Allegato tecnico

Modifica autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell'art 208 del d.lgs. n.152/2006, con decreto dirigenziale della Regione Toscana n.14015 del 29-09-2017, che riguarda l'attività di recupero dei rifiuti EER 170504 e EER 191209 mediante l'operazione di recupero R5, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto End of waste, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e smi.

Società IRMEL Srl

Sede legale: Via Camporcioni Est, 16 – Ponte Buggianese (PT)

Stabilimento: Via del Porrione, 155 Loc. Albinatico – Ponte Buggianese (PT)

Documentazione allegata all'istanza di modifica dell'autorizzazione unica rilasciata con decreto dirigenziale della Regione Toscana n.14015 del 29-09-2017

08.04.2020 prot. n. 133740 - codice ARAMIS 44093,

01\_BCTFNC54R07H282G-26032020-1159.SUAP.PDF

- 03\_BCTFNC54R07H282G-26032020-1159.MDA.STANDARD\_0.PDF
- 04\_Delega\_RTSUP-1948351\_.pdf
- 05\_BonSepa\_IT86L0760102800001031577016\_2020\_03\_26\_RTSUP-1948363\_.pdf
- 07\_BCTFNC54R07H282G-26032020-1159.MDA.GEN\_01.PDF
- 08\_RT-2020-07\_-Irmel\_mod\_aut\_2020\_RTSUP-1948365\_.pdf
- 09\_Planimetria\_stabilimento\_Aree\_-\_rev16\_marzo2020\_RTSUP-1948366\_.pdf
- 10\_Irmel\_-\_dichiarazione\_validit\_titoli\_RTSUP-1948368\_.pdf
- 11\_IRMEL\_-\_istanza\_modifica\_art.208\_RTSUP-1948370\_.pdf
- 12\_ricevuta-BCTFNC54R07H282G-26032020-1159
- 13\_lettera\_trasmissione

23.09.2020 prot.R.T. 0323736

- Lettera di accompagnamento
- scheda EoW - EER 170504
- scheda EoW - EER 191209
- Modello Dichiarazione conformità EoW
- Scheda Identificazione Rifiuto in ingresso
- Tabella riepilogativa dei quantitativi dei rifiuti IRMEL

29.09.2020, prot. R.T. n. 0330830,

Planimetria aggiornata Rev 18 settembre 2020

02.11.2020 prot. n. 376448

planimetria aggiornata Rev 19 ottobre 2020

relazione tecnica relativamente a quanto richiesto dalla CDS

**modifica sezione C.1 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale n. 14015 del 29-09-2017**

## **C.1- Rifiuti**

### **Descrizione attività recupero rifiuti**

### **Descrizione attività recupero rifiuti**

Il progetto autorizzato con decreto dirigenziale R.T. n.14015 del 29-09-2017 riguarda l'introduzione di una nuova operazione di recupero (R12) da svolgere sui rifiuti di cui al EER 17.05.04 (terre); tale operazione viene svolta con impianto mobile composto da un frantoio ( modello Argo della Omtrack) e un vaglio ( Novum della Keestrack) entrambi provvisti di tramoggia di carico, deferrizzatore (solo il frantoio) e nastri trasportatori per la selezione dei materiali installato nell'area nord dello stabilimento.

Per la creazione dei nuovi spazi è stato effettuato lo spostamento dei cumuli esistenti e liberazione dell'area specifica; non è prevista l'occupazione di nuove aree, in ampliamento al perimetro esistente.

In virtù della nuova operazione di recupero è stato autorizzato il passaggio dal regime semplificato al regime autorizzativo ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il nuovo progetto di modifica riguarda l'attività di recupero dei rifiuti EER 170504 e EER 191209 (di provenienza da altri impianti) mediante l'operazione R5, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto End of waste, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e smi.

I rifiuti (individuati nella tabella di seguito riportata) conferiti all'impianto sono raggruppati per macrotipologie e trattati in 2 linee distinte di lavorazione.

Codici EER dei rifiuti trattati sono riportati nella seguente tabella:

EER	Descrizione	Operazioni di recupero	Stoccaggio massimo istantaneo (t)	Quantitativo massimo trattabile annuo (t/a)
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci			

	101309 e 101310			
170101	cemento			
170102	mattoni	R13/R5	15000	150000
170103	Mattonelle e ceramiche			
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversa da quelli di cui alla voce 170106			
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507			
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801			
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
200301 (*)	Rifiuti urbani non differenziati			
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13/R5	1000	50000
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13/R12/R5	9000	45000

191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13/R5	1600	5000
<p>(*) la ricezione di detti RU presso l'impianto potrà avvenire solo in seguito al perfezionamento ed alla piena esecutività degli atti formali stipulati nelle forme di legge che dovranno regolare i rapporti, in tal senso, tra la IRMEL ed il gestore pubblico. Nel caso di ricezione indiretta presso l'impianto di rifiuti con la stessa classificazione, tale adempimento risulterà a carico del soggetto detentore del rifiuto che ha provveduto al ritiro presso il gestore pubblico, con l'onere da parte della IRMEL, di poter dimostrare la correttezza anche formale dell'operazione di ricezione del rifiuto.</p>				

### **Linea 1 – rifiuti da costruzione e demolizione/conglomerati bituminosi:**

vengono trattati rifiuti inerti misti da costruzione e demolizione, costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari, e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto; pietrisco per massicciate ferroviarie non pericoloso; sono trattati inoltre rifiuti con codice EER 17.03.02 "*Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*" che sono costituiti da bitumi ed inerti (sia in forma di fresato che in forma di croste) provenienti da attività di scarifica – mediante fresatura a freddo – del manto stradale. Se all'interno di partite disomogenee di inerti da costruzione e demolizione saranno presenti frammenti di conglomerato, saranno accettati chiedendo al conferitore, se non già fatto, di classificarli con EER 17.09.04 per poterli trattare come rifiuti misti da costruzione e demolizione.

Per quanto concerne il EER 17.03.02, non verranno accettati in impianto alcun tipo di rifiuto contenente catrame.

Nella stessa linea si recupera anche la seguente frazione di rifiuto proveniente dalla Linea 2 delle terre:

- EER 19.12.09 "*minerali*" costituito dalla frazione grossolana ottenuta dalla vagliatura mediante impianto mobile composto da un frantoio ( modello Argo della Omtrack) e un vaglio ( Novum della Keestrack) entrambi provvisti di tramoggia di carico, deferrizzatore (solo il frantoio)

dei rifiuti appartenenti al EER 17.05.04., oltre ai rifiuti provenienti da altri impianti che effettuano operazioni di trattamento meccanico di rifiuti

Per tale EER 19.12.09 è previsto uno stoccaggio istantaneo di 1.600 t.

Operazione di recupero ( **R5** ):

Dopo un eventuale cernita e selezione il materiale viene caricato con una pala gommata nell'imbocco della tramoggia di alimentazione del mulino a martelli (R.O.S.E.);

il materiale cade quindi sul nastro di alimentazione dello sgrossatore, che permette di selezionare il materiale terroso fine, il quale esce dall'impianto su un nastro protetto da una calotta semicircolare di tela gommata; la parte di pezzatura superiore è soggetta a frantumazione nel mulino a martelli, anch'esso protetto da calotta semicircolare in tela gommata.

Il mulino a martelli ha la funzione di ridurre la granulometria del materiale ma anche di separare l'inerte dai calcinacci cementiti dalle armature metalliche; il materiale frantumato viene fatto passare in una camera di calma per poi passare attraverso due nastri deferrizzatori che scaricano il materiale ferroso intercettato in un apposito cassone metallico. Il materiale frantumato e deferrizzato viene poi distinto a seconda della frazione granulometrica.

Una volta passato il controllo di conformità per la marcatura CE si ottengono Aggregati Riciclati, conformi alle **UNI EN 13242** "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade", **UNI EN 12620** "Aggregati per calcestruzzo" e, in caso di produzione di miscele tra le varie tipologie di aggregati si cui sopra conforme ai requisiti indicati nella norma **UNI EN 13285**.

## Linea 2 – rifiuti terre e rocce

Codice EER 170504 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503- operazione di recupero R13/R12/R5

Dopo essere state sottoposte alla messa in riserva iniziale (R13) i rifiuti costituiti da terre e rocce vengono caricate a mezzo di escavatore nella tramoggia dell'impianto mobile composto da un frantoio (modello Argo della Omtrack) e un vaglio (Novum della Kee-track) entrambi provvisti di tramoggia di carico, deferrizzatore (solo il frantoio), il quale procede alla vagliatura del rifiuto (identificata con l'operazione di recupero R12/R5), separando la frazione fine (sottovaglio), dalla frazione ghiaiosa/sabbiosa (sopravaglio) e da quella sassosa grossolana (sovvallo).

Il sopravaglio ed il sovvallo verranno inviati all'impianto R.O.S.E per essere sottoposti alle ulteriori operazioni di recupero R5 (con le stesse modalità degli inerti di cui alla linea 1).

Il sottovaglio, ovvero la parte fine terrosa, potrà essere già identificato come rifiuto cessato (end of waste) qualora presentasse caratteristiche idonee previste dalle norme tecniche di settore quale la Circolare n.5205 del 15/07/2005 del Ministero dell'Ambiente o le norme UNI (12620 e 13242) a seconda della destinazione d'uso finale.

Le frazioni terrose non più processabili e recuperabili dall'impianto IRMEL srl verranno classificate con CER 191209 o 191212 e saranno destinate ad altro impianto preferibilmente a recupero (R) o, in alternativa, a smaltimento (D).

ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 l'attività avviene mediante operazione di Recupero rifiuti (non pericolosi) consistente in: R13 (messa in riserva), R5 (vagliatura/macinazione) come specificato nello schema sotto riportato:

Codice C.E.R	Descrizione	Operazione di recupero All C. Parte IV D.lgs.152/06	Quantitativo	Quantitativo in fine qualifica
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R5	9000 Mg/giorno 45000 Mg/anno	Lotto massimo 3.000 mc

19.12.09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R5	1600 Mg/giorno  5000 Mg/anno	Lotto massimo 3.000 mc
----------	-------------------------------------	----	--	---------------------------

### Tipologia

EER 170504 -Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

EER 191209 - Minerali (ad esempio sabbia, rocce)

### Caratteristiche dei rifiuti EER 191209 EER 170504

- rifiuti conformi ai limiti previsti dalla colonna A Tabella 1 Allegato 5 titolo V Parte Quarta D.Lgs. 152/06 e smi
- rifiuti speciali non pericolosi;

Analisi chimiche di laboratorio:

- analisi classificazione rifiuto all.D Parte Quarta D.Lgs. 152/06 e smi;
- analisi caratterizzazione rifiuto terroso verifica conformità limiti col. A Tabella 1 Allegato 5 titolo V Parte Quarta D.Lgs. 152/06 e smi e allegato 4 DM 161/12 profilo base: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto, BTEX, IPA;
- Test di Cessione Allegato 3 DM 5/2/98 e smi (facoltativo per provenienze non industriali di limitate dimensioni).

### Attività di recupero

R5 trattamento (vagliatura e/o macinazione )

operazione effettuata mediante impianto mobile e mulino a martelli R.O.S.E

### Caratteristiche EoW

EER 170504 prodotto conforme ai limiti previsti dalla colonna A Tabella 1 Allegato 5 titolo V Parte Quarta D.Lgs. 152/06 e smi destinato a prodotti per l'edilizia, rilevati, riempimenti, arginature e opere idrauliche e fluviali. Il materiale che andrà a sostituire sarà il materiale inerte che potrebbe essere estratto da una cava.

EER 191209 Il mercato nel quale viene utilizzato il prodotto è quello edile, delle infrastrutture e delle sistemazioni ambientali e idrogeologiche

rispettare i requisiti tecnici previsti dalla Circolare del M.A.T.T. del 15 luglio 2006 n. UL/2005/5205 e/o dalle norme tecniche UNI (12620 e 13242), a seconda della destinazione d'uso

specifica (opere edili, infrastrutture, sistemazioni ambientali e idrogeologiche). I prodotti finali non rientrano tra quelli che devono essere iscritti al REACH.

**Prescrizione rifiuti** End of Waste EER 170504 e 191209

1. Il gestore per i rifiuti EER 170504 e 191209 deve attenersi :
  - al protocollo di gestione terre e rocce da scavo EER 170504- linee guida SNPA23/20 End of Waste
  - al protocollo di gestione minerali, sabbie e rocce EER 191209 - linee guida SNPA23/20 End of Waste
2. I rifiuti EER 170504 e 191209 da sottoporre ad operazione di recupero R5 devono essere conformi ai limiti previsti dalla colonna A Tabella 1 Allegato 5 titolo V Parte Quarta D.Lgs. 152/06 e smi, escludendo quelli conformi alla sola colonna B.
3. le attività di recupero devono essere gestite secondo il progetto approvato e autorizzato
4. le dichiarazioni di conformità anche in formato elettronico, di ogni singolo lotto, devono essere conservate presso l'insediamento a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
5. la certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale;
6. la mancanza di conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto, determina che il materiale /sostanza dopo il trattamento deve essere gestito come rifiuto, ai sensi e per gli effetti della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i;

**Prescrizioni emissioni diffuse**

1. realizzare, entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, una ulteriore arginatura con piantumazione arborea, previo rilascio dei titoli abilitativi necessari degli enti competenti, al fine di evitare che detta area, posta a meno di 150 mt dalla più vicina abitazione, possa essere occupata anche momentaneamente da cumuli che possano generare polveri.

**Prescrizioni per l'esercizio prescrizioni impartite**

**1.0 Prescrizioni impartite dal Decreto Dirigenziale n. 10546 del 19.10.16 di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA**

- 1.1 Dato atto che l'impianto in esame ricade in area a pericolosità da alluvione media (P2), si ricorda quanto previsto all'art. 9 della Disciplina del Piano di gestione del rischio alluvioni; si ricorda altresì che le attività previste dovranno essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, tenuto conto delle specifiche indicazioni degli strumenti urbanistici comunali.

- 1.2 Si ricordano le disposizioni in merito alle fasce di tutela dei corsi d'acqua di cui all'art. 1 della L.R. 21/2012 ed all'art. 96 del R.D. 523/1904.
- 1.3 Si ricorda che nel caso in cui si rendesse necessario intervenire sulla viabilità provinciale, il proponente sarà tenuto a richiedere specifica autorizzazione alla Provincia di Pistoia. Si ricorda che l'inserzione sulla viabilità pubblica della viabilità di accesso all'impianto in esame deve avvenire nel rispetto del codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericoli o intralci alla circolazione. Si raccomanda di distribuire uniformemente il traffico indotto dalla gestione dell'impianto, al fine di non compromettere il livello di servizio della viabilità pubblica interessata.
- 1.4 In merito al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia, ai fini della attuazione delle attività previste dal progetto in esame, si ricordano le disposizioni previste dalla Disciplina del Piano, ed in particolare gli artt. 34, 43, 46 e 51.

## **2 Carattere generale**

- 2.1 Le aree di stoccaggio e trattamento dovranno essere sempre identificabili mediante opportuna cartellonistica, in modo tale da poter individuare inequivocabilmente l'ubicazione delle varie tipologie di rifiuti presenti, come indicato nella planimetria di cui all'**Allegato A** (Tav 01 Rev 19 / ottobre 2020 planimetria stabilimento)
- 2.2 Le aree di stoccaggio dei prodotti dovranno essere munite di opportuna cartellonistica che individui in maniera univoca la tipologia presente.
- 2.3 Dovrà essere mantenuta in efficienza la recinzione e la pavimentazione dell'impianto provvedendo tempestivamente al ripristino delle zone usurate
- 2.4 L'attività autorizzata deve essere effettuata in modo da assicurare idonee condizioni igienico- sanitarie e di sicurezza per gli addetti e le popolazioni circostanti, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

## **3 Prescrizioni inerenti i rifiuti in ingresso**

- 3.1 Fermo restando l'obbligo della corretta classificazione dei rifiuti da parte del produttore, il gestore dell'impianto, al momento del conferimento dei rifiuti dovrà accertare la compatibilità dei rifiuti con il proprio processo di lavorazione e la congruità della caratterizzazione fatta dal produttore, con una frequenza e modalità stabilite nella procedura di autocontrollo definita dalla ditta.
- 3.2 Per quanto riguarda il conferimento di rifiuti da lotti di modeste dimensioni per i quali la ditta prevede che giungano in impianto accompagnati da una scheda di caratterizzazione e per lo stoccaggio dei quali è prevista un'area dedicata, il gestore dell'impianto, al fine di tutelare la propria attività ed in ottemperanza a quanto previsto al punto 2.1, dovrà prelevare, al raggiungimento del quantitativo massimo di 250 mc (circa 500 t) di rifiuti accettati, un campione rappresentativo da sottoporre alle verifiche analitiche; nel caso in cui le verifiche facciano emergere la pericolosità del rifiuto, l'intero lotto dovrà essere gestito come rifiuto fuori specifica

- 3.3 Per quanto concerne il **EER 17.03.02** non potranno essere accettati in impianto rifiuti contenente catrame.
- 3.4 Per quanto riguarda il **EER 17.05.04** non possono essere accettate in impianto terre provenienti da attività di bonifica.
- 3.5 La ricezione di Rifiuti Urbani presso l'impianto potrà avvenire solo in seguito al perfezionamento ed alla piena esecutività degli atti formali stipulati nelle forme di legge che dovranno regolare i rapporti, in tal senso, tra la società titolare della presente autorizzazione ed il gestore pubblico. Nel caso di ricezione indiretta presso l'impianto di rifiuti con la stessa classificazione, tale adempimento risulterà a carico del soggetto detentore del rifiuto che ha provveduto al ritiro presso il gestore pubblico, con l'onere da parte della società titolare della presente autorizzazione, di poter dimostrare la correttezza anche formale dell'operazione di ricezione del rifiuto.

#### **4 Prescrizioni inerenti il controllo dei prodotti in uscita dalla linea 1**

- 4.1 I materiali (**aggregati riciclati**) ottenuti al termine del processo di recupero dovranno presentare al fine di conseguire la cessazione della qualifica del rifiuto: a) l'eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 5/02/98 Secondo I criteri previsti all'Allegato n. 3 dello stesso D.M. I certificati, a firma di tecnico abilitato, dovranno essere conservati presso l'impianto a cura della ditta stessa. b) conformità alle norme **UNI EN 13242** per gli "*Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade*", **UNI EN 12620** "*Aggregati per calcestruzzo*" e **UNI EN 13285** per le miscele fra le varie tipologie di aggregati mediante certificazione di conformità (**marcatura CE**) ottenuta con **sistema 2+**; c) caratteristiche prestazionali conformi all'**allegato C** della **Circolare del M.A.T.T. del 15 luglio 2006 n. UL/2005/5205** loro aggiornamenti e/o norme tecniche ufficiali equivalenti, secondo le rispettive destinazioni/manufatti.
- 4.2 L'utilizzo dei prodotti/aggregati nelle attività di recupero/ripristino ambientale, ovvero nella restituzione di aree degradate (individuate dallo strumento/pianificazione urbanistica) ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici, è ammesso a condizione che:
- i. sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
  - ii. sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal progetto di cui sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal progetto di cui alla lettera i);
  - iii. sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.

Il contenuto dei contaminanti deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito (di cui alla tab. 1 dell'allegato 5 alla parte IV del DLGS n. 152/06), così come indicato alla lettera d bis) dell'art. 5 del DM 5.2.98;

Il recupero/ripristino ambientale può anche avvenire nei casi disciplinati dalla Legge Regionale 35/2015 (che prevede l'approvazione di un intervento di risistemazione ambientale del sito estrattivo – art. 18 e art 31) e dal D.Lgs. 152/2006 art. 242 (che prevede l'approvazione di un progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, e, ove necessario, di ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale).

4.3 La verifica dei requisiti di cui ai punti precedenti deve avvenire per **lotti** con le seguenti modalità:

- ogni lotto prodotto deve essere identificato con una sigla univoca
- la dimensione massima di ogni lotto non può superare i 3.000 mc;
- possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale caratterizzazione è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;
- le eventuali ulteriori aliquote di EoW prodotte dovranno essere accumulate in un nuovo lotto distinto dal precedente.

Nel caso all'esito delle verifiche condotte risulti che il prodotto EoW ottenuto non rispetti gli standard qualitativi/ambientali previsti ai punti precedenti, il lotto in questione deve essere gestito come rifiuto.

E' necessario che sia dato evidenza di come il prodotto sia reimpiegato. Tale evidenza deve essere garantita dalla tenuta di un registro da cui deve emergere: il lotto di produzione del prodotto correlato alla destinazione di riutilizzo, le relative verifiche analitiche e/o prestazionali dedicate al riconoscimento della cessazione di qualifica del rifiuto, la lavorazione effettuata e la provenienza originaria in ingresso all'impianto.